



Al Direttore Regionale VVF Sicilia  
Dott. Ing. Sergio INZERILLO

e p.c. Alla Segreteria Nazionale

**OGGETTO:** Gestione dei permessi retribuiti ex Art. 17, comma 1, D.P.R. 7/5/2008 personale non direttivo e non dirigente ed ex Art. 6, comma 2, D.P.R. 7/5/2008 personale direttivo e Dirigente e verifica liquidazione ore di straordinario.

Le scriventi OO.SS., con la presente, chiedono chiarimenti in merito alla gestione dei permessi retribuiti ed in particolare di quelli indicati in oggetto.

Premesso che:

- Alcune delle istanze di permesso retribuito ex art. 24 presentate dal personale di questa Direzione non sono state accolte, pur in assenza dei presupposti sostanziali previsti dalla norma e in violazione del diritto soggettivo del dipendente;
- i dinieghi risultano privi di motivazione congrua e specifica, in palese violazione dell'obbligo di motivazione degli atti amministrativi sancito dall'art. 3 della L. 241/1990 e dall'art. 53 del <http://D.Lgs. 165/2001>, che impone alla P.A. di esplicitare le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto delle decisioni incidenti su situazioni soggettive;
- risulta che analoghe istanze, presentate da personale di altri uffici di codesta Direzione, sono state accolte regolarmente. Tale condotta integra una grave violazione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione.

Nell'evidenziare che i dipendenti possono beneficiare di permessi per far fronte a particolari esigenze personali e/o familiari, fruibili a giorni o ad ore, nel limite annuale di 3 giornate lavorative (18 ore), gli interessati devono rivolgere l'istanza al Comando/Direzione, riportante decorrenza, durata e motivazione dettagliata in modo da consentire il controllo di veridicità all'Ufficio di Gestione del personale.

Il Dirigente può rifiutare il permesso per esigenze organizzative e di servizio, con congrua motivazione, che tenga conto degli opposti interessi e del loro peso giuridico.

Obbligo del dipendente è l'eventuale successiva presentazione di idonea documentazione giustificativa, che varia a seconda della causale, che può consistere in attestato di presenza ovvero in autocertificazione ovvero in autodichiarazione.

Le motivazioni personali e familiari non sono tipizzabili.

Per queste motivazioni, si invita codesta Direzione a cessare immediatamente la condotta discriminatoria e a provvedere al riesame di tutte le istanze di permesso ex art. 24 rigettate senza adeguata motivazione.

Inoltre, si segnalano numerose lamentele relative alla difformità tra le ore di straordinario effettivamente prestate dai lavoratori in favore dell'Amministrazione e quelle effettivamente retribuite. Per tale motivo, si chiede di procedere con urgenza alla verifica della situazione sopra descritta e, in caso di accertato errore o omissione, alla regolarizzazione delle spettanze nel primo cedolino utile.

Su tale ultima questione si rileva l'assenza di qualsiasi atto o provvedimento ufficiale della Direzione. Si invita pertanto codesta Direzione a trasmettere, tramite canali formali, l'eventuale provvedimento motivato di diniego al riconoscimento delle ore lavorate oggetto della presente richiesta.

In attesa di urgente riscontro scritto, si porgono distinti saluti.

Data: 28/04/2026

CISL  
F. NASSETTA

UIL FP  
C. PITTI

CGIL  
G. AMATO